

Verbale di Accordo

Oggi, 21.10.2015 in Roma,

tra

Whirlpool Europe Srl – Socio Unico rappresentata da Carmine Trerotola, Indesit Company Spa rappresentata da Carmine Candeloro

e

La FIOM Cgil rappresentata da Michela Spera e Gianni Venturi

La FIM Cisl rappresentata da Michele Zanocco

La UILM Uil rappresentata da Gianluca Ficco

La UGL Metalmeccanici rappresentata da Antonio Spera

Premesso che

- In data 24 luglio è stato siglato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'accordo quadro relativo al Piano Industriale Italia che interessa le Aziende Whirlpool Europe srl Socio Unico e Indesit Company spa Socio Unico.
- Tra le Aziende e le Organizzazioni Sindacali è sempre attivo il confronto, finalizzato sia all'approfondimento delle complesse problematiche connesse alla realizzazione degli obiettivi del citato accordo quadro, sia ad un'adeguata gestione del personale interessato.

Si concorda quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Tutele a seguito del cambio di sede lavorativa

Al fine di non creare disparità di trattamento tra i dipendenti delle due aziende, prima del completamento del processo di integrazione, con data di prima assunzione antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n.23 del 4 marzo 2015, a tutti i lavoratori della Società Indesit Company che accetteranno di cessare il rapporto di lavoro per essere riassunti dall'Azienda Whirlpool Europe srl Socio Unico, e viceversa, saranno garantiti i seguenti diritti:

- in caso di licenziamento dichiarato illegittimo le parti concordano sulla applicazione integrale delle sanzioni previste dall' art. 18 della legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori). A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - con riferimento ai licenziamenti collettivi si applicano tutte le norme previste dal combinato disposto della L. 223/91 e dell'art. 18 della L. 300/70 come modificato dalla L. 92/2012, con esplicito riferimento alla integrale applicazione della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista dagli artt. 4 e 24 della L. 223/91 e sulla integrale applicazione dei criteri di scelta previsti dall'art 5 della della legge 223/91;
 - con riferimento ai licenziamenti per giustificato motivo o giusta causa o per vizio di forma si applicano le previsioni dell'art. 18, comma 4, della L. 300/70 come modificato dalla L. 92/2012 (in caso di licenziamento disciplinare si richiama il codice disciplinare che prevede i principi di

